

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità
Art. 41 Cantoni

LL

Art. 41

Articolo 41

Cantoni

¹ L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso.

² I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione.

³ Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide.

Premessa

L'esecuzione della legge sul lavoro e delle sue ordinanze spetta ai Cantoni. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione. Di conseguenza, essa è competente per l'esecuzione nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. permessi per lavoro notturno e domenicale regolari) e nelle aziende della Confederazione.

Capoverso 1

L'esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni. Viene così delegato un compito amministrativo della Confederazione. L'anello di congiunzione tra i Cantoni e la Confederazione è rappresentato dalla vigilanza esercitata da quest'ultima sui Cantoni. I compiti dei Cantoni sono elencati nell'articolo 79 capoversi 1 e 2 OLL 1 (v. anche relativo commento). I Cantoni devono assegnare l'esecuzione ad apposite autorità e istituire istanze incaricate di trattare i ricorsi contro decisioni cantonali. Determinante per la competenza di alcuni Cantoni è l'ubicazione dell'azienda, del posto di lavoro fisso o del domicilio del titolare dell'azienda, rispettivamente della sede della ditta.

Capoverso 2

L'articolo 80 OLL 1 indica in dettaglio ciò che i Cantoni devono comunicare al Consiglio federale o all'Ufficio federale. Soprattutto, essi presentano un rapporto sulla loro attività d'esecuzione. Le autorità d'esecuzione e di ricorso designate devono ad esempio indicare quali giorni festivi hanno parificato alle domeniche o informare su eventuali regolamenti cantonali d'esecuzione emanati in virtù della legge (v. commento dell'art. 80 OLL 1).

Capoverso 3

L'applicabilità della legge a singole aziende non industriali o a singoli lavoratori in aziende industriali o non industriali è di competenza dei Cantoni.